C I T T A' D I P I Z Z O

Provincia di Vibo Valentia

(COPIA PER ALBO ON-LINE)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 20 del Reg. Data 31 Ottobre 2012

OGGETTO: *APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.).*

L'anno **duemiladodici** il giorno **trentuno** del mese di **ottobre** alle ore **18.20** e nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla **prima** convocazione **straordinaria ed urgente** di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) ANELLO Fabrizio	SI	
2) CALLIPO Gianluca	SI	
3) GAGLIOTI Antonio	SI	
4) GAMMO Francesco Antonio	SI	
5) MAGLIA Giacinto		SI
6) MARINO Holmo Cristiano Giorgio Giuseppe	SI	
7) MAZZEI Mariacristina	SI	
8) PAGNOTTA Vincenzo	SI	
9) PERRI Pasquale	SI	
10) PROCOPIO Francesco	SI	
11) PULITANO Raffaele	SI	

Presenti n.	10
Assenti n.	1

Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il **Dr. Vincenzo PAGNOTTA**.

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Domenico Libero SCUGLIA.**

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: / / /

La seduta è pubblica.

INTRODUCE i lavori il ***Presidente del Consiglio Comunale***.

Il ***Consigliere GAMMO***: La convocazione è irregolare ed irrituale. Non c'è l'urgenza a termini di Statuto e Regolamento. Chiediamo il rinvio del Consiglio.

REPLICA il ***Presidente*** che dà lettura del Regolamento del Consiglio Comunale.

REPLICA il ***Sindaco***: I Consiglieri GAMMO e MARINO sono stati convocati nei termini. Si sofferma sul contenuto del Regolamento.

Il ***Consigliere GAMMO***: L'aumento delle tasse è inaccettabile soprattutto in questo momento. Si tratta di una stangata per i cittadini. Manca l'esonero IMU per gli alloggi ATERP, come promesso.

Il ***Sindaco***: L'opposizione non ha contezza della situazione del Paese. Per la terza volta in questo esercizio subiamo un taglio dei trasferimenti erariali. L'ultimo ieri di oltre 300 mila euro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l'I.C.I.;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo;

VERIFICATO che sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall'art. 2 del D.Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

PRESO ATTO che per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, viene applicata la *fictio juris* di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 504/92, che consente di considerare dette aree alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le

utilizzano per lo svolgimento della propria attività, di cui all'art. 2135 del C.C., a titolo principale;

CONSIDERATO, tuttavia, che la novellata norma non prevede, per gli imprenditori agricoli, l'applicazione degli stessi benefici all'epoca introdotti dalle disposizioni in materia di I.C.I.;

RILEVATO altresì che, anche in ordine ai terreni agricoli, non risultano confermate le medesime agevolazioni applicabili in materia di I.C.I, che consentivano di escludere dall'assoggettamento all'IMU i piccoli appezzamenti incolti o coltivati per uso personale;

VISTO l'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche l'abitazione principale e le sue pertinenze;

PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un'aliquota ridotta e l'applicazione di una detrazione dell'ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO inoltre che, l'ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e 2013, di un importo pari a 50 euro per ogni figlio, del soggetto passivo, avente un'età non superiore a ventisei anni, *"purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale"*, fissando l'ammontare complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, nella misura massima di euro 400;

RIMARCATO che, le recenti disposizioni per l'applicazione in via sperimentale dell'IMU, consentono ai Comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di incrementare la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta;

PRESO ATTO tuttavia che, ricorrendo l'ipotesi sopra prospettata, i fabbricati tenuti a disposizione non potranno essere assoggettati ad un'aliquota superiore a quella ordinaria, stabilita nella misura dello 0,76%;

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il rinvio all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/92, che prevede l'applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall'articolo 6, comma 3-bis, del richiamato D.Lgs. 504/92, che disciplina il trattamento tributario della *ex* casa coniugale, stabilendo che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, può considerare detta unità immobiliare come abitazione principale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'Imposta Municipale Propria, le stesse regole indicate nelle norme relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'I.C.I.;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI	Coefficiente moltiplicatore
Fabbricati residenziali (fabbricati inclusi nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici);	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	160
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali garage, cantine, soffitte, posti auto)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	60
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80
Terreni agricoli condotti direttamente	110
Altri terreni agricoli	130

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito

l’applicazione di un’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%;

OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l’abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un’aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell’articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

CONSIDERATA l’esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all’IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell’ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale;

RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del D. L. n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie;

VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all’accatastamento degli immobili ex rurali, mediante l’abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del D.L. 70/2011, volte ad assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità;

RAMMENTATO che ad opera del D.L. 216/2011, è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di variazione catastale dei fabbricati con requisiti di ruralità, al 31 marzo 2012;

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell’imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato;

OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell’aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo quanto illustrato al precedente periodo;

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all’Imposta Municipale Propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24;

VISTA l’espressa abrogazione delle disposizioni agevolative contenute all’articolo 59, comma 1, lett.d), lett.e) e lett.h) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili*”;

VERIFICATO che il Comune non ha potestà in ordine all’individuazione di fattispecie esenti e, pertanto, viene fatto rinvio all’art. 7 del D.Lgs. 504/92, che individua le esenzioni prima applicabili all’I.C.I.;

RICORDATO che per la gestione del tributo de quo, viene fatto esplicito rinvio anche agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011;

RILEVATO che l’art. 9, comma 7, sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6; 11, commi 3, 4 e 5; 12; 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d’imposta spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge Finanziaria per l'anno 2007);

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili;

RILEVATO altresì l'opportunità di applicare gli istituti deflativi offerti dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO in caso di inadempienza, che il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio;

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CON voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (GAMMO, MARINO, PERRI), espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) **La premessa** è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2) **Di approvare** il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.
3) **Di dare atto** che detto Regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012.
4) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto ed approvato dai sottoscritti
(firmato come in originale)

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo PAGNOTTA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Libero SCUGLIA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, 08 Novembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Libero SCUGLIA

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Ente in data 08 Novembre 2012 al n. _____ del Reg. Pub. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'addetto al Servizio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Ente in data 08 Novembre 2012 al n. _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Pizzo, 08 Novembre 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Domenico Libero SCUGLIA